

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna referendaria per i *referendum* regionali abrogativi sulle leggi della Regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4, 12 luglio 2001, n. 9, 1° luglio 2002, n. 10, nonché sulla deliberazione del Consiglio regionale sardo del 31 marzo 1999, tutte in materia di disciplina istitutiva di nuove province sarde, indetti nella Regione Sardegna per l'11 maggio 2003.

(Delibera approvata nella seduta del 2 aprile 2003)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione"

- a) visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- b) accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica";
- c) visto lo Statuto speciale per la Regione Sardegna;
- d) vista la legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, recante "Norme sul *referendum* popolare", e successive integrazioni e modificazioni;
- e) viste le leggi della Regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4 recante disposizioni in materia di "Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali", e successive integrazioni e modificazioni; 12 luglio 2001, n. 9, recante disposizioni in materia di "Istituzione delle Province di Carbonia – Iglesias del Medio Campidano, della Ogliastra e di Olbia – Tempio"; 1° luglio 2002, n. 10, recante disposizioni in materia di "Adempimenti conseguenti all'istituzione di nuove Province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla L.R. 2 gennaio 1997, n. 4"; nonché, la Deliberazione del Consiglio della Regione Sardegna del 31 marzo 1999, recante la previsione delle nuove circoscrizioni provinciali della Regione Sardegna;
- f) rilevato che, con decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 16 del 30 gennaio 2003, in materia di *referendum* abrogativi sulla disciplina istitutiva delle nuove Province, sono stati indetti per il giorno di domenica 11 maggio 2003 i *referendum* regionali abrogativi delle appena citate disposizioni normative;
- g) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

h) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

ARTICOLO 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria regionale indetta nella Regione Sardegna per l'11 maggio 2003 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della Regione Sardegna. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento dei *referendum* regionali abrogativi.
2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

ARTICOLO 2

(Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna referendaria nella Regione Sardegna)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della Regione Sardegna ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
 - a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum* di cui all'articolo 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto

per i *referendum*. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'articolo 5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi dei *referendum* non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

- b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum* di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 6;
- c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella Regione Sardegna non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

ARTICOLO 3

(Soggetti politici legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:
 - a) il Comitato promotore dei quesiti referendari;
 - b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale della Regione Sardegna;
 - c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
 - d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro lo stesso termine

essi chiedono al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Sardegna di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente se si dichiareranno favorevoli o contrari ai quesiti referendari. Il Comitato, entro i cinque giorni successivi alla richiesta, valuta la rilevanza regionale dei soggetti richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.

ARTICOLO 4

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

1. A partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nella Regione Sardegna una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano i quesiti referendari, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. La scheda televisiva e quella radiofonica sono trasmesse alla Commissione.

ARTICOLO 5

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. In riferimento ai *referendum* dell'11 maggio 2003, la RAI organizza e trasmette nella Regione Sardegna tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, con le seguenti modalità:
 - a) il Comitato promotore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è invitato dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni dei quesiti referendari e sostenere l'indicazione di voto favorevole;
 - b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), sono invitate dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato se sono favorevoli o contrarie ai quesiti referendari;
 - c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari.

2. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nel giorno 11 maggio 2003.
3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

ARTICOLO 6

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.
2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla RAI entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento essi:
 - a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;
 - b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
 - c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;
 - d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.
3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso alla Commissione e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

ARTICOLO 7

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il tema oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.

ARTICOLO 8

(Programmi dell'accesso)

1. La programmazione dell'accesso regionale nella Regione Sardegna è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

ARTICOLO 9

(Comunicazioni e consultazione alla Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

ARTICOLO 10

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale della RAI)

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

ARTICOLO 11

(Pubblicità del provvedimento)

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.